

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11

Disposizioni in materia di enti locali¹

**TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DEGLI ORGANI
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵
- e) *(omissis)*⁶
- f) *(omissis)*⁷

¹ In B.U. 9 dicembre 2014, n. 49 – Numero Straordinario n. 1.

² Modifica il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

³ Modifica il comma 2 dell'art. 24 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁴ Modifica il comma 2 dell'art. 38 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁵ Modifica il comma 1 dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁶ Modifica il comma 3, lett. c), dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

- g) (*omissis*)⁸
- h) (*omissis*)⁹
- i) (*omissis*)¹⁰
- l) (*omissis*)¹¹
- m) (*omissis*)¹²
- n) (*omissis*)¹³
- o) (*omissis*)¹⁴
- p) (*omissis*)¹⁵
- q) (*omissis*)¹⁶
- r) (*omissis*)¹⁷
- s) (*omissis*)¹⁸

⁷ Sostituisce il comma 5, dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁸ Aggiunge un nuovo comma dopo il comma 5, dell'art. 47 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁹ Inserisce l'art. 48-*bis* dopo l'art. 48 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

¹⁰ Modifica il comma 1 dell'art. 53 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

¹¹ Sopprime i numeri 2), 7), 8), e 9) del primo comma dell'art. 54 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

¹² Modifica il comma 2 dell'art. 55 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

¹³ Modifica il comma 1 dell'art. 56 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

¹⁴ Abroga l'art. 59 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

¹⁵ Modifica la lett. b) del comma 1 dell'art. 60 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

¹⁶ Modifica il comma 3 dell'art. 60 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

¹⁷ Modifica il comma 1 dell'art. 63 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

¹⁸ Modifica il comma 2 dell'art. 63 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

t) *(omissis)*¹⁹

u) *(omissis)*²⁰

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*²¹

b) *(omissis)*²²

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*²³

b) *(omissis)*²⁴

c) *(omissis)*²⁵

¹⁹ Modifica il comma 3 dell'art. 72 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

²⁰ Modifica il comma 1 dell'art. 74 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

²¹ Sostituisce il comma 2 dell'art. 32 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

²² Modifica il comma 1 dell'art. 35 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

²³ Inserisce il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

- d) *(omissis)*²⁶
- e) *(omissis)*²⁷
- f) *(omissis)*²⁸
- g) *(omissis)*²⁹
- h) *(omissis)*³⁰
- i) *(omissis)*³¹
- l) *(omissis)*³²

2. I riferimenti alle disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, contenuti negli articoli 4, 8, 11, 21, 22 e 58 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

²⁵ Abroga la lettera e) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁶ Inserisce l'art. 30-*bis* dopo l'art. 30 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁷ Modifica la lettera h) del comma 1 dell'art. 36 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁸ Inserisce il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'art. 37 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

²⁹ Modifica il comma 2 dell'art. 50 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

³⁰ Modifica il comma 1 dell'art. 51 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

³¹ Modifica la lettera f) del comma 1 dell'art. 51 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

³² Modifica la lettera g) del comma 1 dell'art. 51 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni)

1. *(omissis)*³³

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni)

1. All'articolo 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*³⁴
- b) *(omissis)*³⁵

[Art. 6 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente della Regione, con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, non oltre il quarantacinquesimo giorno

³³ Modifica il comma 1 dell'art. 65 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni.

³⁴ Sostituisce il comma 4 dell'art. 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

³⁵ Abroga il comma 8 dell'art. 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica trova applicazione l'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.]³⁶

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEI COMUNI

Art. 7 (Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento)

1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito,

³⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogata sino al 31 dicembre 2016.

[Art. 8 (Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili)]

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sede segretarile di una determinata classe possono partecipare ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi inferiori.³⁷

Art. 9 (Nomina a segretario comunale di terza classe)

1. All'articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*³⁸
- b) *(omissis)*³⁹

Art. 10 (Mobilità dei segretari comunali)

- 1. *(omissis)*⁴⁰

Art. 11 (Diritti di rogito)

- 1. *(omissis)*⁴¹

³⁷ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

³⁸ Inserisce il comma *2-bis* dopo il comma 2 dell'art. 52 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

³⁹ Abroga il comma 4 dell'art. 52 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

⁴⁰ Inserisce l'art. *57-bis* dopo l'art. 57 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

Art. 12 (Sostituzione dell'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4)

1. *(omissis)*⁴²

Art. 13 (Requisiti per l'accesso all'impiego)

1. *(omissis)*⁴³

Art. 14 (Incarichi dirigenziali e direttivi esterni)

1. All'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁴⁴

b) *(omissis)*⁴⁵

2. *(omissis)*⁴⁶

⁴¹ Sostituisce il comma 1 dell'art. 58 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

La Corte costituzionale, con *Sentenza* n. 75/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all'articolo 11 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 11 del 2014, recante *Disposizioni in materia di enti locali*.

⁴² Sostituisce l'art. 59 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

⁴³ Modifica la lettera a) del comma 15 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni.

⁴⁴ Sostituisce il comma 116 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni.

⁴⁵ Sostituisce il comma 117 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni.

⁴⁶ Modifica il comma 1 dell'art. 20 della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO DEI COMUNI

Art. 15 (Convenzioni)

1. *(omissis)*⁴⁷

[Art. 16⁴⁸ (Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano)]

1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una Commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della Commissione competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.⁴⁹

⁴⁷ Modifica il comma 1 dell'art. 40 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁴⁸ La Corte costituzionale, con *Sentenza* n. 75/2016, ha dichiarato estinto il processo - ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - con riferimento alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art. 16 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 11 del 2014, recante *Disposizioni in materia di enti locali*.

⁴⁹ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 24 aprile 2015, n. 5.

2. I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni, previa intesa tra il Consiglio dei comuni stesso e i Presidenti del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai Presidenti medesimi.⁵⁰

3. Le funzioni di segretario della Commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

5-bis. Fino alla nomina della Commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari comunali è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.^{51]}⁵²

⁵⁰ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 24 aprile 2015, n. 5.

⁵¹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 24 aprile 2015, n. 5.

⁵² Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

Art. 17 (Statuto comunale)

1. *(omissis)*⁵³

Art. 18 (Referendum popolare)

1. All'articolo 50 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁵⁴

b) *(omissis)*⁵⁵

2. I comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 17 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 (Disposizione in materia di municipi del Comune di Ledro)

1. *(omissis)*⁵⁶

Art. 20 (Domanda di fusione di comuni)

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁵⁷

⁵³ Inserisce il comma 4-*bis* dopo il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁵⁴ Modifica il comma 2 dell'art. 50 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁵⁵ Aggiunge i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dopo il comma 2 dell'art. 50 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁵⁶ Aggiunge il comma 2-*bis* dopo il comma 2 all'art. 11 della l.r. 13 marzo 2009, n. 1.

b) (*omissis*)⁵⁸

Art. 21 (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni)

1. (*omissis*)⁵⁹

Art. 22 (Unione di Comuni)

1. (*omissis*)⁶⁰

2. (*omissis*)⁶¹

[3. Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai comuni che saranno istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalla disposizioni regionali vigenti fino a tale data.]⁶²

Art. 23 (Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni)

⁵⁷ Modifica il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

⁵⁸ Aggiunge l'art. 8-*bis* dopo l'art. 8 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni.

⁵⁹ Modifica il comma 1 dell'art. 25 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁶⁰ Abroga i commi 6 e 7 dell'art. 42 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

⁶¹ Abroga l'art. 5 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8.

⁶² Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.

Art. 24 (Limiti di cumulo delle indennità per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti della provincia di Bolzano)

1. *(omissis)*⁶³
2. *(omissis)*⁶⁴

⁶³ Modifica il comma 3-*bis* dell'art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 il comma 2-bis dell'articolo 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 è abrogato.

Art. 25 (Organo di revisione economico-finanziaria)

1. *(omissis)*⁶⁵

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
REFERENDUM CONSULTIVO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SPECIALE

Art. 26 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁶⁶

b) *(omissis)*⁶⁷

⁶⁴ Inserisce il comma 3-ter dopo il comma 3-bis dell'art. 1 della l.r. n. 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni.

⁶⁵ Modifica il comma 101 dell'art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni.

⁶⁶ Aggiunge un comma dopo il primo comma dell'art. 5 della l.r. 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.

⁶⁷ Sostituisce il primo comma dell'art. 31-bis della l.r. 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

[Art. 27 (Testi unici)]

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n. 1, 2 maggio 2013, n. 3.]⁶⁸

Art. 28 (Disposizione transitoria)

1. L'articolo 26, limitatamente a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, si applica anche alle consultazioni referendarie indette prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 (Entrata in vigore)

⁶⁸ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lett. q) della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

